



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

ESAME DELLA PROPOSTA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE, DELIBERA N. 22 DEL 9/4/2021, PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' PUBBLICA "AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL" DI SANREMO, PARI AD EURO 1.000,00 (MILLE).

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente	Sì
2.	ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3.	BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	Sì
4.	REBAUDO RICCARDO - Consigliere	No
5.	ROLANDO MAURO - Consigliere	Sì
6.	GHIORZI JOHN BOB - Consigliere	Sì
7.	BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere	No
8.	PRIORI AGOSTINO - Consigliere	Sì
9.	CALA' ANGELA - Consigliere	Sì
10.	MENNUNI FILIPPO - Consigliere	No
11.		Sì
Totale Presenti:		7
Totale Assenti:		3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Tommaso La Mendola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

OSSERVATO che:

- la Legge n. 148/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, ed, in particolare, l'articolo 3bis detta norme in materia di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali e prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- l'art. 19 della Legge n. 135/2012 *"Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"* (cd *spending review*), che ha modificato l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* ha stabilito che sono funzioni fondamentali dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27, lett. f), Legge n. 122/2010);
- l'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, recante *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, stabilisce che la Regione Liguria persegue la finalità di assicurare:
- il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

- l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.
- l'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19 dalla Legge regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani e specificatamente prevede:
- al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;
- al comma 3, l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area:
- al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila;
- al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito, nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015, con il quale è stato pianificato il ciclo di gestione dei rifiuti sull'intero territorio regionale, è pienamente improntato ai principi di gestione dei rifiuti definiti a livello comunitario e nazionale, che esplicitano i cosiddetti criteri di priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione (minimizzazione e riuso), riciclaggio, recupero di materia e in subordine di energia, con un ruolo esclusivamente residuale per i sistemi di smaltimento in discarica;

ATTESO che le Province possono provvedere alle funzioni connesse all'organizzazione ed all'affidamento dei servizi delegando tali funzioni a Comuni facenti parte di un bacino di affidamento, nonché in base all'art 14 comma 5 della L.R. 1/2014 (comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 4), *le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;*

CONSIDERATO che, in attuazione della richiamata normativa e pianificazione, la Provincia di Imperia:

- con Decreto del Presidente della Provincia n° 167 del 18.11.2015 ha disposto indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. 1/2014 ed al Piano regionale per la gestione dei rifiuti;
- con la Delibera C.P. n° 40 del 13/06/2016 ha approvato il piano dell'area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ed inoltre sono stati individuati n° 9

(nove) bacini di affidamento transitorio sino al 31/12/2020 e n° 4 (quattro) definitivi dal 01/01/2021;

CONSIDERATO altresì che:

- con DCP 22 Marzo 2018 n. 7, la Provincia di Imperia ha approvato la versione definitiva del *Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti*, che individua quattro bacini di affidamento definitivi, obbligatoriamente ai sensi dell'art. 24, comma 2- b- della legge regionale n. 12/2015, operativi dal 1 Gennaio 2021, termine poi prorogato al primo luglio 2021, dall'ordinanza n. 81-2020 del Presidente della Giunta Regionale della Liguria, denominati:

bacino Sanremese, 14 Comuni (capofila Comune di Sanremo);

bacino Ventimigliese;

bacino Imperiese;

bacino Andorese/Dianese;

nonché alcuni sub ambiti di bacini di affidamento transitori con operatività sino al 31 Dicembre 2020, poi prorogata al 30.06.2021 come sopra indicato;.

- la Provincia di Imperia, successivamente all'approvazione del Piano d'Area, ha espresso quanto segue: *l'individuazione specifica, nel piano d'area, dei Comuni Capofila per ogni bacino di affidamento, sia transitori che definitivi, palesa ed evidenzia la volontà della Provincia di trasferire ad ognuno di loro il compito di progettare, affidare ed organizzare i servizi di igiene ambientale sul proprio territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino ed in ottemperanza agli indirizzi contenuti nel piano stesso, in linea con quanto asserito dall'art. 14 c. 5 L.R. 1/2014, dove si chiarisce che "Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, ... le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento ... con caratteristiche di omogeneità territoriale ... designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila".*

Risulta dunque evidente che la scelta del piano d'area di individuare per ciascun bacino un Comune capofila manifesta la precisa volontà di trasferire loro le competenze a provvedere agli affidamenti, mantenendo la Provincia il ruolo di coordinamento, facilitazione e controllo dell'azione amministrativa nel rispetto dell'autonomia territoriale, salvo casi di inerzia ingiustificata o azioni contrarie agli indirizzi provinciali che impediscano il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e/o provinciali.

CONSIDERATO che il Comune di Sanremo, comune capofila del bacino definitivo Sanremese di cui sopra, si è fatto carico di richiedere formalmente alla Provincia di Imperia che il bacino di affidamento individuato dal Piano d'Area possa essere riconosciuto quale territorio all'interno del quale, tra le altre cose, possa operare in via definitiva affidamenti del servizio pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, allo smaltimento dei rifiuti urbani, precisando che del bacino Sanremese fanno parte i 14 (quattordici) Comuni di:

- BADALUCCO
- BAIARDO
- CARPASIO
- CASTELLARO
- CERIANA
- MOLINI DI TRIORA

- MONTALTO LIGURE
- POMPEIANA
- RIVA LIGURE
- S. STEFANO AL MARE
- SANREMO
- TAGGIA
- TERZORIO
- TRIORA

CONSIDERATO altresì che:

- Nel sub Ambito Sanremese il gestore del Servizio di Igiene Ambientale Amaie Energia e Servizi srl ha svolto la propria attività anche nei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, con una conseguente riflessione sui territori confinanti e logisticamente collegati da viabilità continuativa come Cipressa e Costarainera, e di conseguenza nei confronti di tutti i Comuni facenti parte dell'area territoriale afferente al Comune di San Lorenzo al Mare;
- l'ampliamento dei servizi verso questi Comuni, naturalmente collegati, non solo ha consentito di ragionare in termini di economia di scala, ma ha anche messo a disposizione dotazioni impiantistiche (ad esempio il CDR del Comune di San Lorenzo al Mare);
- i servizi attuati sono stati naturalmente ampliati verso i comuni limitrofi della valle del San Lorenzo confinanti, per ragioni di continuità dell'asse viario principale (Aurelia) e soprattutto per motivi di opportunità legati ad economia di scala e produttività, con conseguente acquisizione del centro di raccolta di San Lorenzo al Mare;

CONVENUTO che l'ampliamento del Bacino Sanremese debba quindi riguardare l'intero sotto-ambito di cui sopra e trovi giustificazione nell'attività di raccolta e in generale di servizi offerti e già svolti in questa fase di assetto transitorio del Piano d'Area dalla società Amaie Energia, come di seguito indicati:

- L'azienda ha creato un sistema integrato di attività svolte, che trova nel CDR di Sanremo e in quello di San Lorenzo due punti nevralgici e centrali per i vari sotto-ambiti in gestione (CDR Sanremo per Bacino A e B Sanremese – CDR San Lorenzo al Mare per Bacino A Imperiese);
- I sistemi di raccolta attivati nei vari comuni gestiti hanno inoltre comportato un investimento in termini di attrezzature, che comportano piani di ammortamento almeno quinquennali, ma soprattutto presuppongono un'attività di gestione unica, omogenea, innovativa ed efficiente;
- E' in itinere la realizzazione di un centro di conferimento per la gestione dei rifiuti sul territorio del comune di Terzorio che, in relazione alla proposta di ampliamento del Bacino Sanremese, risulterebbe baricentrico: tale struttura si configura, insieme ai precedenti due impianti, quale ulteriore nodo logistico propedeutico all'avvio dei rifiuti verso il futuro impianto di trattamento di Colli;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Sanremo n. 54 del 09/11/2020, avente per oggetto: *“Determinazioni afferenti al bacino sanremese per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla relativa modalità di affidamento”* con la quale è stato deliberato:

“1. Di prendere atto di quanto indicato nelle premesse del presente atto;

2. Di approvare quanto indicato nel preambolo del presente atto circa la formale attivazione del bacino definitivo Sanremese già composto dai seguenti 14 (quattordici) Comuni:

BADALUCCO BAIARDO CARPASIO CASTELLARO CERIANA MOLINI DI TRIORA
MONTALTO LIGURE POMPEIANA RIVA LIGURE S. STEFANO AL MARE SANREMO
TAGGIA TERZORIO TRIORA

3. Di approvare quanto indicato nella motivazione del presente atto circa la formale proposta, da inoltrare alla Provincia di Imperia, di ripermimetrazione / allargamento del bacino di affidamento di cui sopra anche agli ulteriori seguenti 8 (otto) Comuni ivi citati,

CIPRESSA

CIVEZZA

COSTARAINERA

DOLCEDO

PIETRABRUNA

PRELA'

SAN LORENZO AL MARE

VASIA

per un totale di 22 (ventidue) Comuni, e comunque per i Comuni aggiuntivi che formalizzeranno la volontà del loro ingresso per le motivazioni ivi riportate;

4. Di approvare, in termini di proposta alla Provincia di Imperia, la forma di gestione del servizio nel territorio del bacino definitivo (sia nella conformazione dell'attuale Piano d'Area, sia in quella proposta col presente atto), con affidamento secondo la formula in house providing ex art. 16 dlgs. 175/2016, con controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, ad AMAIE Energia e Servizi SRL;

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente, come specificato nelle premesse;

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'adozione degli atti conseguenti in tempi brevi stante l'urgenza di completare il procedimento;

(....)";

DATO ATTO che l'iniziativa proposta dal Comune di Sanremo e la conseguente richiesta alla Provincia di Imperia è condivisa da questa amministrazione comunale;

VISTA la deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia N 12 del 15 marzo 2021 e relativo piano d'area modificato allegato alla stessa, con la quale si recepisce in parte, limitatamente all'allargamento del bacino sanremese di affidamento a n. 5 comuni del sub ambito San Lorenzo, l'istanza presentata dal Comune di Sanremo di attivazione del bacino sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti pertanto, a seguito della perimetrazione definitiva;

CONSIDERATO:

- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;

- che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceriana. Responsabile Procedimento: Alessandro Rampone (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2); che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006);

- che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che "al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione";

- che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- che il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;

- che, in particolare, l'art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- che la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house", previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";

CONSIDERATO che si condivide la modalità di gestione del servizio del Bacino di Affidamento Sanremese attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house;

DATO ATTO che la Società "**AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.**" (con sede in Sanremo – Via ARMEA, 96, capitale sociale interamente versato di € 3.009.000, Codice Fiscale 01350350086 - Numero Rea IM 118905 - P.I. 01350350086) è interamente pubblica ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti;

RILEVATO che la normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"*;

VISTO il Decreto legislativo 19.08.2016 N. 175 e ss.mm.ii. recante il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" con particolare riferimento all'articolo 4 a norma del quale:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

VISTO altresì l'articolo 5 del Decreto legislativo N. 175/2016 a norma del quale *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

...

Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.";

CONSTATATO che, come si evince dalla citata del comune di Sanremo a firma assessore Artusi, l'acquisizione della quota di Amaie Energia e Servizi srl trova supporto:

- nella posizione di Amaie Energia e Servizi srl quale società in totale controllo pubblico operante nel settore dei rifiuti nell'Ambito Imperiese (provincia di Imperia più zona Andorese), che oggi esercita "in house" il predetto servizio non solo per i tre comuni del sub-ambito Sanremese (Sanremo, Riva Ligure e Santo Stefano al mare) ma anche per tre dei cinque comuni del sub-ambito delle valli San Lorenzo e Prino transitati nel Bacino Sanremese (San Lorenzo al Mare, Cipressa e Costarainera) e, come ricordato nel Piano d'Area Imperiese, l'attività di gestione della pista ciclo-pedonale Sanremo-San Lorenzo al Mare per conto dei sei comuni in questione;

- nella volontà del comune di Sanremo e degli altri Enti Locali soci, esplicitata mediante la Convenzione ex art. 30 TUEELL per il controllo analogo congiunto oggetto dell'odierna deliberazione e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Amaie Energia e Servizi srl in data 31 maggio 2017 e in data 16 giugno 2020. di mettere tale società a disposizione degli altri comuni del Bacino e, per quanto riguarda il solo Comune di Sanremo, di mantenere l'istanza di iscrizione all'Albo ANAC della Amministrazioni affidanti "in house" anche per conto di tutte le Amministrazioni partecipanti alla società, al fine del controllo analogo congiunto ;

- nella circostanza che la redazione ed approvazione della Relazione ex art. 34 comma 20 del DL 18.10.2012 n. 179 convertito dalla L. 221 del 17.12.2012 ed ex art. 192, commi 2 e 3 del D.Lgs.vo 50/2016 (Codice dei Contratti), a valere quale motivazione "rafforzata" delle ragioni giustificatrici del mancato ricorso al mercato e dello specifico affidamento in "house", a sensi di esplicita indicazione dell'art. 3 bis, comma 1 bis , del DL 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, come introdotto dall'art. 34, comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609, L. 190/2014, non rientra nelle competenze dei comuni serviti ma dell'Ente di Governo del Bacino, cui è in esclusiva attribuita la funzione di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali a rete, ivi compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, con l'obbligo in capo ai Comuni di partecipare agli Enti di Governo predetti, ponendosi quindi l'acquisizione della quota come mero atto prodromico all'eventuale affidamento;

- nella previsione dell'art. 9 dell'allegata Convenzione ex art. 30 TUEELL per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi srl, a valere quale Patto Parasociale ex art. 11 della stessa, in base alla quale costituisce giusta causa di esclusione dalla partecipazione societaria il mancato affidamento del servizio, nel caso specifico da parte dell'Ente di Governo di Bacino;

RILEVATO che le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci di Amaie Energia e Servizi srl tenutesi il 31/05/2017 ed il 10/06/2020 hanno deliberato un aumento di capitale sociale riservato ai comuni della provincia in ragione di euro 100.000,00 (centomila), residuati alla data odierna per euro 81.000,00 (ottantunomila), con scadenza al 31 dicembre 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n 22 del 9 aprile 2021, immediatamente eseguibile, ha deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale lo schema della deliberazione per:

- L'approvazione della partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Società "Amaie Energia e Servizi Srl" con sede in Sanremo – Via Quinto Mansuino N. 12 – Partita Iva 01350350086 – Iscritta al Registro delle imprese di Imperia al numero R.E.A. 118905-, per una quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000,00 (mille);
- L'approvazione dello statuto della Società "Amaie Energia e Servizi Srl" sopra meglio generalizzata, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- L'approvazione della Convenzione ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

DATO atto che con lo stesso provvedimento si è disposto al contempo di sottoporre gli atti relativi per la durata di 10 giorni ad una Consultazione Pubblica nel corso della quale sia possibile presentare motivatamente osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione e atti allegati;

VISTO che la pubblicazione è regolarmente avvenuta dal 13 aprile 2021 per dieci giorni liberi e consecutivi e che non sono pervenute osservazioni;

VISTE le note di comunicazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, prot. 1484 del 15 aprile 2021, e alla AGCM prot. 1483 del 15 aprile 2021;

VISTA la relazione redatta dagli uffici ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Dlgs. 175/2016 e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

RAVVISATO che l'acquisto di n. 1 quota dell'importo di 1000,00 euro è congruo alle finalità perseguite tenuto conto:

- delle dimensioni degli altri comuni soci di dimensione analoghe al comune di CERIA NA in "Amaie Energia e Servizi srl";
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria, vista la Convenzione ex art. 30 TUELL per il controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi agli atti di questo comune, da cui si evince altresì, tra l'altro, che il mancato affidamento del servizio costituirà giusta causa di esclusione dalla partecipazione
- del costo necessario all'acquisizione;

CONSIDERATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L. ed affidare in *house* alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in esito al perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari;

VISTO lo Statuto di "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L." vigente e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento "*in house*";

DATO ATTO che la Società "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L." gestisce già il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per altri Comuni del Bacino di Affidamento Sanremese;

DATO ATTO che la Società "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L." (con sede in Sanremo – Via ARMEA, 96, capitale sociale interamente versato di € 3.009.000, Codice Fiscale 01350350086 - Numero Rea IM 118905 - P.I. 01350350086) è interamente pubblica ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti;

DATO ATTO che i Bilanci di esercizio della Soc. "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L." sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 755.814; anno 2017 + Euro 457.534; anno 2018 + Euro 330.833; anno 2019 + Euro 372.783;

DATO ATTO che la Soc. "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.":

- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;

- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.
- oltre l'80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;

RILEVATO conseguentemente da quanto precede che, poiché l'acquisto della partecipazione oggetto della presente deliberazione, attraverso il citato aumento di capitale, avviene in conformità all'espressa previsione legislativa di cui al richiamato art. 3 bis, comma 1 bis, del DL 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, come introdotto dall'art. 34, comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609, L. 190/2014, la presente acquisizione di quota viene effettuata al fine di consentire:

- all'Ente di Governo, competente a sensi della normativa sui servizi a rete al predetto affidamento, di esperire le procedure volte alla verifica della sua legittimità, economicità, efficienza ed efficacia e, all'eventuale esito positivo, di affidare concretamente a tale società il predetto servizio;

RILEVATO altresì che, conformemente alla giurisprudenza in materia, se l'ente di Governo disponesse un affidamento in house senza che ne ricorressero i presupposti esso sarebbe illegittimo e che non è di ostacolo all'assunzione della decisione di acquisire una quota di partecipazione societaria da parte di un Ente Locale l'inesistenza a quel momento di alcun affidamento di servizio;

RITENUTO quindi in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per procedere alla scelta dell'acquisizione della partecipazione societaria che, in ragione della predetta eccezione espressamente prevista dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero la previsione legislativa che attribuisce all'Ente di Governo del Bacino Sanremese la competenza esclusiva all'affidamento nel relativo territorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed al procedimento volto ad accertare la possibilità, economicità, efficacia, efficienza e legittimità del modulo cosiddetto "in house", che può essere svolto unicamente nei confronti di società partecipata da tutti i comuni serviti/competenti alla gestione del servizio, l'obbligo di motivazione analitica prevista dalla norma (art. 5 del Decreto legislativo N. 175/2016) si debba intendere assolto dall'esplicitazione sopra riportata delle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta;

RITENUTO conseguentemente opportuno condizionare l'acquisizione della quota all'esito favorevole dell'affidamento da parte dell'Ente di Governo del Bacino sanremese ad AMAIE ENERGIA e SERVIZI SRL del servizio di gestione integrata dei rifiuti a favore di tutti i comuni del Bacino stesso e prima dell'attivazione del servizio;

VISTO il Decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento all'articolo 42;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'articolo 49 del Decreto legislativo N. 267/2000 dai competenti Responsabili dei servizi;

VISTO il parere del revisore dei conti in data 19 aprile 2021 a prot. n. 1542;

Tutto quanto sopra premesso, con votazione unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del quale costituisce specifica motivazione;

2. DI DISPORRE

- L'approvazione della partecipazione dell'Amministrazione comunale alla Società "Amaie Energia e Servizi Srl" con sede in Sanremo – Via Quinto Mansuino N. 12 – Partita Iva 01350350086 – Iscritta al Registro delle imprese di Imperia al numero R.E.A. 118905-, per una quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000,00 (mille), (attualmente corrispondenti allo 0,033% del capitale sociale);

- L'approvazione dello statuto della Società "Amaie Energia e Servizi Srl" sopra meglio generalizzata, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

- L'approvazione della Convenzione ex articolo 30 del Decreto legislativo N. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- L'approvazione della Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L." da parte del Comune di CERIA NA;

3. DI DARE ATTO che l'acquisizione è finalizzata all'affidamento "in house providing" servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).

4. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa per la acquisizione della quota societaria in argomento è garantito con fondi di Bilancio di Previsione 2021/2023, già stanziati con risorse proprie;

5. DI DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della relativa partecipazione in nome e per conto del Comune ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del Dlgs. 267/2000;

6. DI PRECISARE che l'affidamento di servizi alla Società "Amaie Energia e Servizi Srl" di Sanremo con il sistema "In house providing" avverrà previo espletamento degli adempimenti di legge, nel caso del servizio integrato dei rifiuti da parte dell'Ente di Governo del Bacino Sanremese di affidamento;

7. DI DARE ATTO che l'affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana saranno oggetto di successivi provvedimenti dell'Ente di Governo del Bacino in esito al perfezionamento della procedura di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari, e verranno illustrati e giustificati nell'apposita relazione ex art. 34 comma 20 D.L. 179/2012

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 c. 3 d. lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Sanremo ed alla Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L.;

10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione per gli atti conseguenti l'affidamento del servizio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; all'ANAC, secondo le linee guida n. 7.

DI DICHIARARE, con successiva xxxxxxxx votazione intervenuta in merito, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'articolo 134 del Decreto legislativo N. 267/2000;

---==ooOoo==---

T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 – PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS –

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Floriana FAZZARI

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 97 comma 4 lettera b), 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
Dott. Tommaso LAMENDOLA

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO

Il Segretario Comunale
F.to : dott.Tommaso La Mendola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/05/2022 al 19/05/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceriana , li 04/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott.ssa Stefania Caviglia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Ceriana, li _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Stefania Caviglia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-giu-2021

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.Tommaso La Mendola

?? ? ???? ? ???? ???? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

1. PREMESSE

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dal Comune di CERIANA per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società "AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.L." di Sanremo (di seguito AMAIE).

Obiettivo dell'acquisizione è quello di consentire all'Ente capofila, Comune di Sanremo, in qualità di EGATO, di procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dello *in house providing*, così da garantire economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione Comunale, infatti, ritiene opportuno in una visione d'insieme condivisa anche dagli altri Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Sanremese, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che giustificano la scelta dell'Amministrazione Comunale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), fatte salve le competenze dell'ente capofila in ordine al procedimento di che trattasi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 l'atto deliberativo di "acquisto partecipazioni" da parte di amministrazioni pubbliche, deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla a quanto segue:

- Necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs.175/2016;
- Finalità e ragioni della scelta, anche sul piano della convenienza economica e sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Ai sensi del secondo comma, del predetto articolo, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del comma 3, il Comune di CERIANA dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ AMAIE

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TECNICO- SPECIFICO

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministrazione Pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale.

Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani. Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

L'art. 112 recante "*Servizi pubblici locali*" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'attuale quadro normativo e giurisprudenziale inserisce il "Servizio di Igiene Ambientale" tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 183, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche il "Codice dell'Ambiente") definisce il servizio di gestione" dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

L'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come un servizio pubblico locale.

La Corte dei Conti – Lombardia, con parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, e la giurisprudenza hanno sottolineato che "la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)".

Per servizi pubblici locali di interesse economico generale si intendono quelle attività economiche che, perseguendo un interesse generale, in assenza di un intervento pubblico, non potrebbero essere erogate o non sarebbero svolte con i necessari parametri di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o universalità.

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli "a rete", caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all'erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti. Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete: "la gestione dei rifiuti urbani".

Le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti sono attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 527 a 530).

L'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", stabilisce che la Regione Liguria persegue la finalità di assicurare:

→ il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;
- **l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala**, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.

L'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19 dalla Legge regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani e specificatamente prevede:

- al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle **tre province liguri**;
- al comma 3, **l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti**, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, **sulla base di uno specifico Piano d'area**;
- al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- **al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila**;
- al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla Legge regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito, nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

Con Legge Regionale della Liguria 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 – è stato pertanto rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti.

Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

La Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (*"Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"*), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133 (*"Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee"*).

Sulla base degli indirizzi del Piano Regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

Ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii., le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei Bacini di Affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

La Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 23 marzo 2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA

(non competenti) al servizio, come potrebbe avvenire nel caso il servizio stesso non rientri nella competenza fondamentale dei comuni (ad esempio idrico, gas, trasporti sovracomunali), ma determina altresì una deroga ad una competenza tra quelle fondamentali previste dall'art. 14, c. 27 lett. f), del DL 74/2010 e quindi va a compensare la traslazione (parziale, perché limitata all'organizzazione, affidamento e controllo) di una funzione comunale in capo all'Ente di Governo.

Gli Enti del "bacino di affidamento sanremese" provvedono ad approvare:

- "Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio"
- "Convenzione per l'esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, in ADDENDUM a convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.LGs. 267/2000"

Il Comune di CERIANA sta aderendo all'EGATO, come indicato all'art. 2 dell'"Accordo ex art. 15 Legge 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio"

In ordine ai predetti atti si evince:

- che il modello gestionale individuato è pertanto quello dell'in-house providing;
- che sono in capo all'Ente Capofila le procedure per addivenire all'affidamento della gestione;
- che resta in capo al Comune di CERIANA, in quanto Ente aderente all'EGATO, procedere, nel rispetto delle disposizioni normative citate, all'acquisto di partecipazione societaria.

Si evidenzia inoltre che:

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);
- la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006);
- il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente:
 - a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;
 - b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;
 - c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati;
 - d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;
- il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che "al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione";

- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all’in house providing;
 - in particolare, l’art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- l’art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante” (testuale: *...Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio...*), con obbligo dei Comuni di partecipare agli Enti stessi (tramite la partecipazione agli Organi degli Enti di Governo od ai processi decisionali degli stessi - C. Costituzionale 160/2016;
- la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;

AMAIE ENERGIA E SERVIZI è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Il Comune di Sanremo, ha comunicato la possibilità di acquisire delle quote di partecipazione, avvalendosi dell’aumento di 100.000,00€ del capitale della società in corso sino al 31/12/2021 ed oggi ancora sottoscrivibile, dopo l’adesione dei comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al mare, Cipressa, Costarainera, Prelà e Dolcedo, in ragione di 81.000 euro, sottoscrivendo quote da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro (delibera di assemblea della società in data 31/05/2017 e 10/06/2020, parte straordinaria; Delibere del Consiglio Comunale di Sanremo n.27 del 03/05/2017 e n. 27 del 09/06/2020) per il quale il Comune di CERIANA impegnerà la somma citata con determinazione del responsabile del servizio per l'acquisto delle quote societarie.

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto conforme al pubblico acquisire partecipazioni della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. ai fini dell’affidamento in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte dell’Ente capofila, in esito al perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa.

Dal punto di vista societario, AMAIE ENERGIA E SERVIZI è attualmente configurata come società *"in house providing"*, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo patrimonio netto, quale risultante del Bilancio al 31/12/2019 (ultimo approvato) ammontava ad € 3.789.535,00 di cui capitale sociale € 2.009.000,00.

Il capitale sociale alla data del presente atto è suddiviso come illustrato nella tabella che segue:

	CAPITALE SOTTOSCRITTO	%	CAPITALE VERSATO
AMAIE SPA	1.990.000	65,916	1.990.000
SANTO STEFANO	2.000	0,066	2.000
RIVA LIGURE	10.000	0,331	10.000
SAN LORENZO	3.000	0,099	3.000
COSTARAINERA	1.000	0,033	1.000
DOLCEDO	1.000	0,033	1.000
CIPRESSA	1.000	0,033	1.000
PRELA'	1.000	0,033	1.000
FILSE	1.000.000	33,124	250.000
TAGGIA	10.000	0,331	10.000
TOT	3.019.000	100,000	2.269.000

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi dei bilanci di AMAIE che nella nota integrativa evidenzia che la società svolge il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

Si evidenzia inoltre che AMAIE:

- nel periodo 2017-2020 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (<i>importi espressi in euro</i>)	
2020	134.072
2019	372.783
2018	330.833
2017	457.534
2016	755.814
FATTURATO (<i>importi espressi in euro</i>)	
2020	24.145.201
2019	24.680.033
2018	23.155.817
2017	22.006.367
FATTURATO MEDIO	

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA

Sulla base delle indicazioni inviate dal Comune di Sanremo, in qualità di Comune Capofila del Bacino di Affidamento Sanremese, con la quale vengono espone tutte le procedure per addivenire all'attivazione del servizio con decorrenza 01/07/2021 e facente espressamente riferimento ad un affidamento con la modalità dell'*in house providing*, il Comune di CERIANA condivide tale impostazione nell'ambito di una coerente visione d'insieme comune con le altre Amministrazioni appartenenti al Bacino di Affidamento Sanremese.

- la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di Centri Comunali di Raccolta dei Rifiuti;
- la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei R.A.E.E.
- la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la pulizia ed igiene del suolo, lo spazzamento manuale e meccanizzato, il lavaggio e disinfezione delle strade piazze ed aree pubbliche;
 - la manutenzione delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
 - la pulizia ed il ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi d'acqua e degli arenili;
 - le attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione delle aree pubbliche e dei pubblici fabbricati;
 - qualsiasi altro intervento di igiene urbana ed ambientale collaterale ed affine a quelli precedentemente elencati;

L'affidamento della gestione ad unica società consentirebbe all'Ente di poter offrire all'utenza una serie di servizi oggi oggetto di singoli affidamenti, o non offerti per mancanza di offerta da parte delle società affidatarie, conseguenti economie di scala, raggiungimento degli obiettivi dell'ente in ordine ad una ottimale gestione del territorio dal punto di vista igienico-sanitario ed ambientale.

Il piano Piano Strategico Industriale 2021 di "Amaie Energia e Servizi S.r.l." sia ai fini dimostrativi richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ovvero della presente relazione, che ai fini della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 221/2012, da evidenza:

- delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per l'acquisizione di quote della società per l'affidamento del servizio pubblico locale, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- della valutazione sulla congruità economica dei soggetti in house, quindi delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma di gestione prescelta

Il predetto piano industriale risulta pertanto coerente con le previsioni e prescrizioni di legge, ed in particolare evidenza:

- le ragioni e le finalità che giustificano la scelta costitutiva e quindi di adesione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta del servizio affidato, dando conto altresì della compatibilità della scelta stessa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, giusta la presente relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "Amaie Energia e Servizi S.r.l." da parte del Comune di CERIA NA;
- la congruità economica del ricorso all'in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, come richiesto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3.1. COSTO SOSTENUTO

Il Comune di CERIA NA intende acquisire quote di partecipazione nella società AMAIE, per l'importo di Euro 1.000,00 (mille, 00 euro), attualmente corrispondenti allo 0,033% del capitale sociale.

Tale importo può considerarsi congruo, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri Comuni soci in AMAIE;
- dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio provinciale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società AMAIE, pari ad euro 1.000,00 è viene finanziato con apposita variazione al bilancio di previsione 2021-2023. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune di CERIANA intende perseguire nel proprio programma.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA

La valutazione della convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, è stata effettuata dall'Amministrazione sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili,

L'acquisto di partecipazione nella società AMAIE ENERGIA E SERVIZI, finalizzata alla gestione dei servizi in argomento, viene ritenuta un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio dell'Ente.

Dette motivazioni muovono anche dall'analisi dei dati di bilancio della società.

I suddetti documenti contabili sono scaricabili dal sito della società, nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" al seguente indirizzo internet <http://www.amaie-energia.it/> e comprendono per ogni anno gestionale:

- Fascicolo di bilancio al 31-12 dell'anno, comprensivo di nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Relazione del sindaco unico sul bilancio
- Relazione società di revisione sul bilancio di esercizio.

Di seguito si riportano gli indici di bilancio che sintetizzano l'andamento gestionale dell'ultimo triennio della società ed evidenziano una gestione economica positiva che rende conveniente per l'Ente Locale la partecipazione e che potrà poi, fatti salvi gli obblighi di legge, comportare effetti positivi per l'utenza che per l'ente affidante.

Essi consistono in una serie di rapporti o quozienti tra grandezze di bilancio particolarmente significativi ai fini della valutazione della redditività, solvibilità, solidità ed efficienza aziendale. L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalla contabilità e da ogni altra fonte significativa;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici dei flussi;
- comparazione dei dati relativi agli ultimi tre esercizi;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Le seguenti tabelle evidenziano l'andamento degli indici e margini aziendali considerati nel periodo oggetto di esame, evidenziando valori positivi per la quasi totalità degli indicatori.

Indicatori patrimoniali

MARGINI/INDICI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di struttura primario	-2.997.153	-2.288.724	-691.450
Quoziente primario di struttura	0,5100	0,6000	0,8500
Margine di struttura secondario	707.466	307.112	495.893
Quoziente secondario di struttura	1,1200	1,0500	1,1100

Indici sulla struttura dei finanziamenti

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Quoziente di indebitamento complessivo	1,67	1,37	1,5
Quoziente di indebitamento finanziario	1,67	1,04	0,52

Indici di redditività

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ROE netto (Risultato netto/mezzi propri)	17,51	10,74	10,91
ROI (Risultato operativo/CIO – passività operative)	14,27	13,09	20,88
ROS (Risultato operativo/Ricavi di vendite)	3,5	2,54	2,42
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	2.384.639	2.317.049	2.501.602
RISULTATO OPERATIVO	771.085	588.219	596.211
EBIT NORMALIZZATO	800.094	604.505	622.101
EBIT INTEGRALE	800.094	604.505	622.101

Indici di solvibilità

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di disponibilità (Attivo corrente-Passività correnti)	707.466	307.112	495.893
Quoziente di disponibilità (Attivo corrente/Passività correnti)	1,15	1,08	1,1
Margine di tesoreria (Liquidità differite+liquidità immediate) – Passività correnti	636.072	197.984	418.818
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite+liquidità immediate) / Passività correnti	1,16	1,05	1,09

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

Il Comune di CERIANA ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata pubblica AMAIE, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- efficiente: in quanto l'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- efficace: in quanto permette all'Amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- economica: in quanto permette all'Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Il valore del servizio attualmente proposto al Comune rientra nei parametri di economicità gestionale. L'acquisizione della partecipazione, finalizzata alla gestione del servizio di che trattasi secondo la modalità in house providing, contempla e consente:

- superamento della frammentazione gestionale;
- adeguate dimensioni gestionali, tali da consentire il controllo dell'attività svolta e del servizio erogato anche in relazione al grado di soddisfacimento dell'utenza;
- ottimizzazione della circolazione di rifiuti;
- economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza;
- organizzazione del servizio nel rispetto della disciplina generale in materia di organizzazione servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (D.L. 138/2001 – art. 3bis).

Pertanto, a fronte di un investimento economico ridotto, il Comune di CERIANA ha la possibilità di far svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nelle modalità basate sull'organizzazione del Bacino di Affidamento Sanremese come individuate e regolamentate dal Piano d'Area Omogenea Imperiese che vede il Comune di Sanremo quale Comune Capofila/Ente Affidante) ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla

stessa, avendo la possibilità di condizionare le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C (2011) 9404 del 20.11.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di Stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle società che fanno loro concorrenza. Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da AMAIE sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di Stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- AMAIE è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;
- i corrispettivi che verranno erogati a AMAIE sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che andrà a regolare l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non potranno eccedere quanto necessario per coprire integralmente servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole;
- AMAIE, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

Schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla società Amaie Energia e Servizi S.r.l. relativamente ai servizi pubblici locali, ai servizi di interesse generale e ai servizi strumentali alle finalità istituzionali degli enti soci.

PREMESSO

- che il Comune di Sanremo possiede il 100% delle azioni di AMAIE S.p.A., società *in house* (già azienda municipalizzata) deputata all'espletamento di servizi pubblici locali "a rete" (direttamente o tramite partecipate) sul proprio territorio ;
- che AMAIE S.p.A. è a sua volta, attualmente, detentrica del 99,05% delle quote sociali di Amaie Energia e Servizi S.r.l., affidataria *in house* del Comune di Sanremo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali del Mercato dei Fiori e di igiene urbana;
- che, coerentemente con i principi di derivazione comunitaria, i Comuni, anche in forma associata, possono avvalersi di organismi cosiddetti *in house* per lo svolgimento di servizi, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ai quali può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che la società realizzi la parte più importante della propria attività (oltre l'80%) con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016; art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016; art. 113, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- che tale possibilità sussiste anche qualora la Società affidataria *in house* sia non già costituita e partecipata direttamente dal Comune ma da un'altra Società (nel caso AMAIE S.p.A.), direttamente e totalmente partecipata dal Comune (nel caso, quello di Sanremo) titolare del servizio: in tal senso dispone espressamente l'art. 12, paragrafo 3, della Direttiva 2014/24/UE e, da ultimo, l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 2, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 175/2016;
- che l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana relativo a più Comuni della stessa area territoriale omogenea ad un unico soggetto in possesso dei requisiti di legge è coerente al raggiungimento dell'obiettivo di una migliore efficacia ed efficienza del servizio in attesa della individuazione delle zone omogenee ai sensi della suddetta legge, come peraltro rilevato anche dalla Provincia di Imperia, con nota a firma del Dirigente Ufficio rifiuti 4 agosto 2015 e con successivo Decreto Presidenziale 18 novembre 2015, n. 167, ed in conformità al regime transitorio di cui alla Legge Regionale n. 1/2014;

- che il Comune di Sanremo, mediante sottoscrizione della convenzione e allegato disciplinare tecnico in data 22.12.2015, rep. n. 7575, ha affidato ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. lo svolgimento del servizio di igiene urbana;
- che la Provincia di Imperia, con deliberazione C.P. n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano dell'area omogenea imperiese per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti, ha previsto, in via transitoria ed in attesa di individuare in via definitiva i bacini di affidamento, che per il bacino A Sanremese (comprendente i comuni di Sanremo, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare) l'affidamento fino al 31.12.2020 del servizio di igiene urbana avvenga tramite il Comune capofila (Sanremo), aderendo alla gestione *in house* ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. come sopra affidata;
- che il Piano sopra citato, nell'ultimo periodo del capitolo 7.2.1., prevede che *"nel periodo transitorio, alla scadenza dei singoli contratti di gestione, agli affidamenti dovranno provvedere direttamente i Comuni aggregati in Bacini di Affidamento, come definiti al capitolo 7.1, nel rispetto delle modalità sopra indicate e per il tramite del proprio Comune capofila. Detti affidamenti non potranno superare il 31/12/2020, in quanto successivamente entreranno in vigore i Bacini Definitivi"*;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 27 del 03.05.2017 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale necessario a consentire l'ingresso nella compagine sociale dei seguenti Comuni, i quali, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Amaie Energia e Servizi S.r.l. in data 31.05.2017 hanno sottoscritto le seguenti quote di partecipazione divenendo soci della società e affidatari di servizi alla stessa nella forma *"in house providing"*:
 Comune di Riva Ligure: 0,50%;
 Comune di S. Stefano al mare: 0,10%;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sanremo n. 27 del 10.04.2018 il suddetto aumento di capitale è stato esteso a Comuni appartenenti ad altri bacini di riferimento ma interessati all'affidamento *in house* alla società del servizio di igiene urbana e che conseguentemente sono divenuti soci i seguenti ulteriori Comuni:
 Comune di S.Lorenzo al mare: 0,15%;
 Comune di Costarainera: 0,05%;
 Comune di Cipressa: 0,05%;
 Comune di Dolcedo: 0,05%;
 Comune di Prelà: 0,05%;
- che, pertanto, ai fini che precedono, i Comuni aderenti alla presente convenzione in relazione ai servizi affidati ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. intendono garantire l'esercizio congiunto nei confronti di tale società di un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che i Comuni soci hanno deliberato di prendere atto della proposta definitiva da parte della società di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclabile di proprietà di Area 24 S.p.A. in liquidazione, escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti;
- che in quella sede è stato altresì approvato il testo di un Accordo ex art 15 della L. 241/90, condiviso tra i comuni interessati, compreso il comune di Taggia per quanto non ancora socio, disciplinante la partecipazione da parte dei comuni attraversati dalla pista ciclopedonale alla manutenzione ordinaria della pista stessa allo scopo di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di utilizzo durante un periodo transitorio distinto a sua volta nel regime transitorio I e regime transitorio II;
- che durante il regime transitorio II il suddetto accordo prevede che i Comuni si adopereranno senza indugio al fine di individuare i servizi strettamente accessori e complementari alla pista da affidare direttamente ad Amaie Energia e Servizi srl per lo sviluppo della gestione ed il conseguimento delle migliori economie di scala;
- che la suddetta proposta di acquisto prevede anche l'ingresso nella compagine societaria della società Filse S.p.A. mediante aumento di capitale sociale di €. 1.000.000,00 espressamente autorizzato con L.R. n. 19 del 05.08.2019, nonché l'ingresso nella compagine sociale del Comune di Taggia;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; in particolare il comma 4 prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei singoli enti partecipanti agli accordi ovvero affidare tali incombenzi ad un Comune capofila;
- che la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 non può trovare applicazione ai soci che non abbiano forma giuridica di enti locali e che, pertanto, in caso di eventuale affidamento in house providing di servizi di competenza dei suddetti soci, si procederà a disciplinare il controllo analogo congiunto mediante patti parasociali;

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i comuni aderenti si conviene e si stipula di regolare i reciproci rapporti nei seguenti termini:

Articolo 1 - Scopo della convenzione.

1. I soci sottoscrittori della presente convenzione, in proprio, o quali partecipanti di unioni se costituite, o convenzionati tra loro, convengono

sulla necessità di disciplinare di comune accordo tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo strategico e politico-istituzionale su Amaie Energia e Servizi S.r.l. analogo a quello esercitato sui propri uffici, individuando e regolando il funzionamento dei necessari istituti.

2. La programmazione ed il controllo operativo di dettaglio sullo svolgimento dei servizi analogo a quello esercitato sugli uffici da ciascun Ente aderente alla presente convenzione sono esercitati da ciascun Ente, in relazione alle proprie esigenze, con strumenti di previsione e di rendicontazione degli svolgimenti gestionali distinti da quelli previsti nella presente convenzione ed a mezzo dell'unità operativa deputata all'esercizio del controllo analogo di cui al successivo articolo 7; per il solo Comune di Sanremo, può essere esercitato anche tramite la partecipazione alla compagine sociale della controllante AMAIE S.p.A. e l'effettivo esercizio da parte di quest'ultima dei relativi diritti di socio come previsti dallo Statuto sociale.

Articolo 2 – Espletamento dei servizi affidati nella forma dell'in house providing.

1. Il servizio viene svolto sulla base dei contenuti delle regolamentazioni e dei contratti di servizio pattuiti tra la società ed i singoli Comuni, direttamente o tramite le forme di cui all'art. 1.1 se esistenti.

2. Per ciascuna tipologia di servizio effettivamente affidato, secondo norme comuni da approvarsi all'unanimità da parte dell'Assemblea della società, i contratti di servizio/disciplinari tecnici dovranno prevedere:

- la predisposizione di piani previsionali e programmatici annuali e pluriennali;

- la redazione di report di controllo semestrali;

- il rispetto di standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi affidati;

- la sistematica verifica, preventiva, concomitante e consuntiva, degli equilibri economico e finanziari della gestione.

3. Le condizioni di espletamento del servizio e la determinazione dei relativi proventi devono garantire ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. l'equilibrio economico e finanziario dello stesso; in ogni caso gli effetti, previsti dalla vigente normativa, degli eventuali squilibri saranno sopportati dai soli soggetti che fruiscono del/i servizio/i che li ha/hanno specificatamente generati, in proporzione all'utilità da ciascuno conseguita.

4. Il Piano Economico-Finanziario di ogni servizio reso ad ogni singolo aderente deve, in forma trasparente e comprensibile, garantire pro-quota:

- la copertura degli oneri generali della società;

- la ripartizione degli oneri comuni a più servizi.

5. L'affidamento formale del servizio è preceduto dall'acquisizione di quote di Amaie Energia e Servizi S.r.l. e dall'adesione alla presente convenzione da parte dell'Ente affidante; lo stesso è di competenza dell'Ente interessato oppure del Comune capofila del bacino/ambito cui il comune

appartiene, qualora previsto dalla normativa di settore o da atti vincolanti di enti sovraordinati.

Articolo 3 - Durata.

I soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in misura pari alla durata statutaria di Amaie Energia e Servizi S.r.l., con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione, con la precisazione che la presente pattuizione produrrà i suoi effetti, in esecuzione del Piano dell'area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato con deliberazione C.P. n. 40/2016, sicuramente sino al 31.12.2020 e successivamente a tale data solo se compatibile con le previsioni definitive del predetto Piano dell'area omogenea. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Articolo 4 – Rispetto della normativa sulle società in house.

1. I soci si impegnano a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte più importante della propria attività in rapporto agli affidamenti diretti in essere con gli stessi, che dovranno essere sempre maggiori dello 80% delle attività, ai sensi di legge, fatta salva la futura evoluzione normativa.

2. I soci si impegnano inoltre a che Amaie Energia e Servizi S.r.l. rispetti tutti i vincoli in capo alle società *in house*, come da normativa vigente, garantendo al contempo l'idoneità tecnico-gestionale-organizzativa della società per lo svolgimento del servizio e l'equilibrio economico-finanziario della relativa gestione.

Articolo 5 - Esercizio del "controllo analogo". Coordinamento dei Soci.

1. Il controllo analogo, in particolare sulle materie di cui all'art. 8 dello Statuto di Amaie Energia e Servizi S.r.l., è esercitato tramite la partecipazione all'Assemblea stessa.

2. In merito alle decisioni che rilevino specificatamente sui servizi affidati da ogni singolo ente/ gruppo di enti soci, gli altri soci si impegnano a votare in assemblea (o il Comune di Sanremo a far votare AMAIE S.p.A., nel caso che non abbia assunto una partecipazione diretta unica) in conformità alla volontà espressa dall'ente, o dall'unione dei comuni, o dai comuni convenzionati, direttamente interessati, fatta salva l'ipotesi in cui tale volontà sia difforme dalle obbligazioni assunte dalla Società con il contratto di servizio o non garantisca l'equilibrio economico-finanziario del servizio.

3. In esecuzione del Contratto di Servizio approvato ai sensi dell'art. 2, le decisioni relative alle modalità di espletamento dei singoli servizi affidati da ciascun Ente, direttamente o tramite le forme di cui all'art. 1.1 se esistenti, competono a quest'ultimo/i e pertanto vengono adottate dall'organo amministrativo della Società sulla base delle indicazioni fornite dai soci interessati ai singoli servizi con le procedure di cui all'art. 2468, 3° comma, del Codice Civile, nell'esercizio dei propri particolari diritti, come da Statuto sociale, fatta eccezione per i casi in cui esse si ponessero in contrasto con il contratto di servizio o non garantissero l'equilibrio economico-finanziario

del medesimo; tutti gli aderenti convengono sin d'ora che l'attività della società si conformi a tali decisioni, salvo tali ultimi casi.

4. Ai fini dell'espletamento del controllo analogo, i soci di Amaie Energia e Servizi S.r.l. (nonché AMAIE S.p.A., se detentore a quel momento delle quote di Amaie Energia e Servizi S.r.l. ed il Comune di Sanremo) ricevono:

- entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano previsionale e programmatico annuale e triennale comprensivo di una relazione che descrive il prevedibile e programmato andamento della società per il triennio in corso con particolare riguardo alla gestione dei servizi affidati, di un budget economico e finanziario relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio ed all'occorrenza di un programma triennale di reclutamento di personale. Il documento, per le gestioni che sia possibile programmare frazionatamente, si articola per singolo Ente o unione di comuni o gruppi di comuni convenzionati, e/o per singolo servizio;

- semestralmente, un report consuntivo, con dati afferenti la gestione, differenziati anche per servizi e, in caso di gestioni che sia possibile verificare frazionatamente, per singolo Ente o gruppo di Enti, correlato al piano previsionale e programmatico; all'interno del report di cui sopra, si evidenziano a livello societario i fatti di rilievo del periodo, la situazione reddituale (ricavi e costi), la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria, la previsione gestionale di breve termine.

5. Tutti gli Enti aderenti alla Convenzione prendono atto che, a sensi dell'art. 2468, 3° comma, del Codice Civile, spettano al Comune di Sanremo specifici ed esclusivi diritti inerenti le attività già svolte dalla Società precedentemente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Amministrazione della Società.

1. I Soci si impegnano affinché l'Amministratore Unico o gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. I soci, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei soggetti partecipanti nonché in considerazione della complessità organizzativa e gestionale societaria, convengono sulla necessità che l'Organo amministrativo sia composto da cinque membri.

2. L'Organo Amministrativo è dotato di tutti i poteri previsti dalla legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale.

3. I soci, al momento dell'acquisizione della propria quota, riconoscono che la loro rappresentanza viene garantita dall'organo di amministrazione in carica sino alla nomina del nuovo organo.

Art. 7 – Unità operativa deputata all'esercizio del controllo analogo.

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza, l'Assemblea individua tra i funzionari dei diversi enti soci i componenti di una specifica unità operativa preposta al Controllo analogo, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 T.U.EE.LL..

2. L'unità operativa di che trattasi è costituita tra i funzionari dei diversi enti deputati al controllo societario e al controllo sui servizi affidati e costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni socie e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società. Le funzioni di segreteria sono affidate al Comune di Sanremo.

3. L'unità operativa cura i rapporti con la Società controllata, verifica e sollecita l'invio della documentazione e l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.

4. L'unità operativa assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate annualmente dagli organi comunali, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con la Società e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.

5. L'unità operativa in particolare:

- è titolare dell'esecuzione del Controllo analogo sulla Società;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la Società controllata;
- definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo analogo;
- collabora con funzioni di consulenza e supporto alla redazione di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio, inerenti la Società controllata ai fini della migliore applicazione dei principi della presente convenzione;
- vigila sulla pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web comunale della società dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 8 - Recepimento della Convenzione e definizione delle forme di consultazione tra gli enti aderenti, dei loro rapporti finanziari e degli ulteriori reciproci obblighi e garanzie.

1. Ciascun Ente aderente alla presente Convenzione è obbligato a rispettarne il contenuto.

2. Le consultazioni tra gli Enti aderenti propedeutiche all'Assemblea societaria avvengono in preventive riunioni, all'esito delle quali i singoli soci formulano indirizzi comuni vincolanti in materia di:

- rapporti finanziari riguardanti i servizi esercitati in comune;
- rapporti finanziari riguardanti gli oneri generali, da ripartire sui servizi prestati, e gli oneri comuni tra più servizi (intesi quindi o come oneri afferenti singoli servizi resi a più comuni o come oneri afferenti in comune a più servizi)
- andamento generale della società, e quindi sui relativi costi;
- andamento dei singoli servizi, ma in tal caso il voto è espresso ai sensi

dell'art. 5, comma 2.

3. La gestione associata del servizio da parte di Amaie Energia e Servizi S.r.l. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.

4. In aggiunta alle prerogative garantite dagli articoli precedenti ciascun Ente ha la facoltà di sottoporre alla società proposte e problematiche attinenti alla gestione dei servizi di sua competenza nonché chiedere la convocazione dell'Assemblea.

Articolo 9 – Decadenza.

L'insussistenza di affidamenti in house di servizi alla società, fatta eccezione del socio Comune di Sanremo e del Socio Regione Liguria, direttamente o indirettamente, costituisce clausola di decadenza rispetto alla presente convenzione e giusta causa di esclusione dalla partecipazione societaria, e determina la liquidazione del valore della quota.

Articolo 10 - Rapporti finanziari.

Gli enti per i quali intervenga la decadenza, ai sensi del precedente art. 9, sono previamente tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri soci e con Amaie Energia e Servizi S.r.l.

Articolo 11 – Patti parasociali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, articoli 8 e 9 della convenzione hanno valore anche di patti parasociali e mantengono la loro efficacia per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 12 - Controversie.

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio del Giudice competente secondo le vigenti norme in tema di riparto di giurisdizione.

Sanremo, lì

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Articolo 1 – Denominazione

1) E' corrente una società a responsabilità limitata denominata "Amaie Energia e Servizi S.r.l." a capitale interamente pubblico posseduto da Enti Locali della Provincia di Imperia, dalla Regione Liguria, da Enti Pubblici nonché da Enti Strumentali e società a totale capitale pubblico da essi partecipati in forma maggioritaria. La società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci, operante mediante il modello del c.d. "in house providing". Della compagine sociale non potranno fare parte soci privati.

2) La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 2 - Sede

1) La società ha sede legale in Sanremo (IM).

2) La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; la decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima Assemblea.

Articolo 3 - Oggetto

1) L'oggetto sociale è costituito esclusivamente dalle attività di seguito elencate a condizione che oltre lo 80% (ottanta per cento) del fatturato sia realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci;

la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società:

a) Erogazione di servizi pubblici locali, servizi d'interesse generale, con o senza rilevanza economica, e servizi strumentali affidati dai soci, direttamente o indirettamente controllanti, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Rientrano tra tali servizi, svolti per conto dei soci direttamente o indirettamente controllanti:

a1) la gestione di mercati e di servizi a questi accessori, ivi compresi l'erogazione di illuminazione, climatizzazione, forza motrice e frigoriferie per la conservazione dei prodotti agricoli, compresa la loro commercializzazione mediante sistemi di vendita al pubblico (aste, depositi e simili) di prodotti agricoli acquisiti mediante la stipulazione di contratti estimatori, nonché iniziative promozionali per la valorizzazione dei mercati gestiti e dei prodotti in essi commercializzati;

a2) la gestione, anche integrata, del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a2.1) la raccolta, il trasporto, la valorizzazione e la commercializzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e di quelli speciali;

a2.2) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, selezione, trattamento, valorizzazione, dei centri di compattazione e di trasferimento, dei rifiuti

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

- urbani e speciali raccolti direttamente o conferiti da soggetti autorizzati;
- a2.3) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di Centri Comunali di Raccolta dei Rifiuti;
- a2.4) la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- a2.5) la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei R.A.E.E.
- a3) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a3.1) la pulizia ed igiene del suolo, lo spazzamento manuale e meccanizzato, il lavaggio e disinfezione delle strade piazze ed aree pubbliche;
- a3.2) la manutenzione delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- a3.3) la pulizia ed il ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi d'acqua e degli arenili;
- a3.4) le attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione delle aree pubbliche e dei pubblici fabbricati;
- a3.5) qualsiasi altro intervento di igiene urbana ed ambientale collaterale ed affine a quelli precedentemente elencati;
- a3.6) iniziative di educazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, promozione e gestione, in materia ambientale, di sicurezza e protezione civile nell'ottica della conservazione delle risorse, del riuso e recupero di materia, di sviluppo sostenibile e di riduzione dell'impronta ambientale del singolo e della collettività;
- a3.7) attività di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di igiene del suolo, tutela ambientale e corretta gestione dei rifiuti, anche mediante l'istituzione dei servizi di ispezione e vigilanza ambientale;
- a4) la gestione dei servizi di parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in strutture dedicate;
- a5) i servizi di trasporto pubblico locale;
- a6) la gestione dei servizi cimiteriali.
- a7) la gestione del verde pubblico;
- a8) la gestione di spiagge libere attrezzate;
- a9) l'accertamento e riscossione di tariffe, canoni e tributi, anche limitatamente alle operazioni preliminari e mediante la gestione integrata di centri informatici e banche dati, per sé e/o per altri entro i limiti imposti dalle particolari normative di settore limitative delle attività delle società in controllo pubblico locale e relative alla protezione dei dati personali;
- a10) la conduzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, ivi compreso la fornitura di energia autoprodotta ai sensi dei successivi punti b1) e b2) ;
- a11) la conduzione e gestione del Parco Costiero Riviera di Ponente/dei Fiori e relativo percorso ciclopedonale comprese le sue pertinenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo tale competenza comprende tutte le attività manutentive, come gestione del verde, spazzamento del sedime e delle aree di sosta, svuotamento di cestini e bidoni, manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, manutenzione e pulizia dell'arredo urbano, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta in impianti di conferimento finali autorizzati ai sensi della vigente normativa, interventi di manutenzione edile e

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

messa in sicurezza, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione dell'impianto di illuminazione, della rete elettrica e dei sistemi/punti luce, manutenzione dell'impianto idrico e di irrigazione, servizio di vigilanza, conduzione, gestione e manutenzione degli immobili pertinenziali;

a12) l'attività di conduzione, manutenzione, pulizia di immobili, anche nella forma del "global service" ;

a13) l'attività di conservazione e gestione degli immobili dei soci, diretti ed indiretti;

a14) l'introduzione o/o gestione di sistemi di mobilità sostenibile, ivi compresa l'implementazione dei sistemi di trazione elettrici;

a15) l'attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale dei soci, di attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio, nonché di tutela del territorio sotto il profilo idrogeologico, eventualmente anche in connessione con i successivi punti b1) e b2);

a16) lo svolgimento dell'attività di centrale di committenza o di soggetto aggregatore qualificato a sensi della normativa in materia di lavori pubblici per conto dei soci, diretti ed indiretti;

b1) la produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, in Italia e all'Estero;

b2) la produzione di energia e/o prodotti energetici provenienti da fonti rinnovabili e non rinnovabili, compresa quella prodotta dal trattamento dei rifiuti;

c) Lo svolgimento, strumentale ai servizi precedenti, delle seguenti ulteriori attività, nei limiti suddetti e secondo i criteri stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali:

c1) autotrasporto di merci per conto di terzi, e in conto proprio;

c2) somministrazione al pubblico di cibi e bevande;

c3) acquisto e vendita sul mercato elettrico e sul mercato libero di energia elettrica e gas;

c4) vendita al dettaglio di fiori freschi e secchi recisi, piante ornamentali e verde ornamentale, per la valorizzazione dei prodotti commercializzati nei mercati da essa gestiti;

c5) attività turistico-alberghiere e immobiliari;

d) La società potrà, inoltre, purché in forma strumentale e non prevalente, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale; potrà altresì, purché in forma strumentale e non prevalente, costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 4 – Durata

1) La durata della società è fissata fino al 31.12.2055 (trentuno dicembre duemilacinquantacinque).

2) La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 – Controllo analogo

1) Ad integrazione degli ordinari meccanismi societari e di controllo, è riservato ai soci diretti ed indiretti che affidino alla società l'erogazione di servizi pubblici locali, di servizi di interesse generale e di servizi strumentali di propria competenza e/o la

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

gestione delle proprie reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, un "potere di direttiva e controllo" analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri uffici.

2) Tale potere di direttiva e controllo analogo si esplica attraverso l'adesione di tutti i soci, diretti ed indiretti, ad apposita Convenzione pubblica adottata ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: tale Convenzione regola l'informazione, la consultazione, la discussione fra i Soci e fra la Società ed i Soci ed il controllo del Soci sulla Società, essendo destinata a regolare, inoltre, la programmazione gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria annuale e pluriennale e di reportistica periodica sul relativo stato di attuazione; considerato che la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 non può trovare applicazione ai soci che non abbiano forma giuridica di enti locali, in caso di eventuale affidamento in house providing di servizi di competenza dei suddetti soci si procederà a disciplinare il controllo analogo congiunto mediante patti parasociali;

3) Il controllo si esplica:

A) attraverso l'emanazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente articolo e delle convenzioni disciplinanti l'affidamento e la gestione. Il potere si esercita in forma scritta con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

B) mediante più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo (ai sensi dei correnti principi comunitari in materia di in house providing) che potranno essere previste dagli strumenti convenzionali di volta in volta predisposti al fine di dar luogo all'affidamento dei servizi alla società;

C) mediante l'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti per quanto concerne le questioni afferenti i Piani operativi ed attuativi, l'assunzione di nuove attività o servizi e la predisposizione di budget preventivi.

Articolo 6 - Capitale

1) Il Capitale sociale è fissato in Euro 2.009.000,00 (duemilioninovemila, virgolazerozero) ed è diviso in quote ai sensi del Codice Civile.

2) Possono essere soci della Società Enti Locali della Provincia di Imperia, la Regione Liguria, Enti Pubblici nonché Enti Strumentali e società a totale capitale pubblico da essi partecipati in forma maggioritaria. Della compagine sociale non potranno fare parte soci privati.

3) Le quote minime e massime di partecipazione al Capitale sociale sono stabilite, rispettivamente, in € 1.000,00 (mille virgolazerozero) e € 10.000,00 (diecimila virgolazerozero), fatta eccezione per Amaie S.p.A e il Comune di Sanremo o per società il cui capitale sociale sia totalmente posseduto da Amaie S.p.A e dal Comune di Sanremo.

4) La quota massima di partecipazione che può detenere la Regione Liguria, o una società il cui capitale sociale è posseduto in forma maggioritaria dalla Regione Liguria stessa, è stabilita in € 1.000.000,00.

5) La quota di partecipazione di ogni singolo socio, fatta eccezione per il Comune di

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Sanremo, può essere acquisita e/o integrata mediante sottoscrizione di aumento del Capitale sociale, limitatamente alla sola integrazione anche mediante conferimenti in natura di beni necessari all'espletamento dei servizi affidati alla Società.

6) Il Comune di Sanremo può partecipare direttamente ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. o mediante l'imputazione a sé, nelle forme meglio viste, ivi compreso scissioni e/o fusioni societarie, delle quote in oggi di proprietà di Amaie S.p.A., o mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, sia riservati, sia non riservati, sia in denaro, sia con conferimento di beni mobili e/o immobili, anche nella forma del diritto superficiario che della comproprietà e/o di crediti.

7) Il Capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in osservanza delle disposizioni del Codice Civile in materia.

8) L'aumento del Capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione riservate ai comuni non soci che intendono affidare alla Società l'erogazione di servizi pubblici locali, di servizi di interesse generale e di servizi strumentali di propria competenza.

Articolo 7 – Finanziamenti dei soci

1) La Società potrà ottenere concessioni di credito dai propri soci, nei limiti stabiliti dalla legge; salvo diversa pattuizione, tali finanziamenti saranno da intendersi infruttiferi di interessi anche qualora non siano proporzionali alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

2) I crediti dei soci per i predetti finanziamenti sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 8 – Decisioni dei Soci

1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della Società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2) Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori ed il loro compenso;
- c) la scelta della forma di controllo, la nomina dell'organo di controllo e del soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché il relativo compenso;
- d) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente del Consiglio stesso;
- e) l'eventuale nomina del direttore generale;
- f) le modificazioni dello statuto sociale;
- g) la definizione degli indirizzi per la gestione dei servizi affidati alla società;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;
- m) l'autorizzazione al compimento, da parte dell'organo amministrativo o del

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

direttore generale, delle operazioni e atti di cui all'art. 12, 3° comma, lettere c), d), e), f), g), h) ed i).

3) Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal Codice Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli 11, 15 e 16.

4) In merito alle decisioni che rilevino specificatamente sui servizi affidati alla società da ogni singolo socio diretto o indiretto, gli altri soci sono tenuti a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa dai soci, fatta salva l'ipotesi in cui tale volontà sia difforme dalle obbligazioni assunte dalla Società con il contratto di servizio o non garantisca l'equilibrio economico finanziario del servizio. Pertanto, l'organo amministrativo dovrà operare sulla base delle indicazioni fornite dai soci interessati al servizio con le procedure di cui all'art. 2468 C.C., 3° comma, nell'esercizio dei propri particolari diritti.

5) In relazione a quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l'Assemblea dei soci non potrà adottare deliberazioni inerenti il servizio affidato da soci diretti o indiretti non presenti nell'Assemblea stessa.

6) I soci prendono atto e convergono che, ai sensi dell'art. 2468 C.C., 3° comma, al Comune di Sanremo, anche per il tramite di Amaie S.p.A., spettano le decisioni in ordine alla destinazione delle risorse derivanti dalle attività svolte da Amaie Energia e Servizi S.r.l di produzione di energia elettrica mediante centraline idroelettriche realizzate su impianti idropotabili oggi condotti da Amaie spa e di gestione del Mercato Fiori. Tali decisioni saranno assunte in sede assembleare, in occasione della destinazione degli utili.

Articolo 9 - Organi societari

1) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo, rappresentato alternativamente dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente, nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo.

2) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; possono essere costituiti comitati, con funzioni consultive o di proposta, nei soli casi previsti dalla legge.

3) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2370 C.C., 4° comma, per l'intervento a qualsiasi organo societario collegiale e per l'esercizio del relativo diritto di voto è consentito l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

1) L'Assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia;
- b) l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno quindici

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

giorni prima di quello fissato per l'assemblea a mezzo di posta elettronica certificata spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato presso il Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale;

c) l'Assemblea si intende regolarmente costituita nel rispetto delle previsioni del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, 5° comma, del presente Statuto;

d) i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'Assemblea nomina un Segretario, individuato tra i dipendenti della società, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dall'Amministratore unico o dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da Notaio.

Art. 11 – Organo Amministrativo

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico o – per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia – da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

2) I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

3) Rimane ferma l'applicazione dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 175/2016.

4) Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, per la sua nomina si applicano le procedure e le maggioranze previste per la nomina del Presidente di cui al successivo comma 6).

5) Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nomina fra i suoi membri un Vice Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6) Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale; in caso di parità tra due o più soggetti derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, sarà nominato il candidato che rappresenta la quota maggiore di capitale. Degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, uno è nominato dall'Assemblea su designazione del Comune di

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Sanremo, eventualmente per il tramite di Amaie S.p.A., ed un altro è nominato dall'Assemblea con voto riservato agli altri comuni soci. Per quanto riguarda il membro da nominarsi da parte degli altri comuni soci, in caso di parità tra due o più soggetti derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, sarà nominato il candidato che rappresenta la quota maggiore di capitale e, in caso di parità di capitale, il candidato che rappresenta la maggioranza dei comuni soci. In caso di composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque membri, gli ulteriori due rispetto ai precedenti saranno nominati dall'Assemblea, uno dei due su indicazione della Regione Liguria o di società il cui capitale sia in forma maggioritaria posseduto dalla Regione Liguria stessa.

7) I soci dissenzienti rispetto alle votazioni di cui al comma precedente possono dichiararsi, entro sette giorni dalla votazione, comunque rappresentati dagli amministratori nominati; in caso contrario si ritiene applicabile l'art. 2476 C.C., 2° comma.

8) I nuovi soci riconoscono che la loro rappresentanza è garantita dai membri del Consiglio di Amministrazione sino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

9) Gli amministratori durano in carica il tempo fissato dall'Assemblea nell'atto della nomina, non superiore a tre anni, e sono rieleggibili; il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È comunque esclusa la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento dell'attività, così come qualsiasi trattamento di fine mandato.

10) Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

11) Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio di genere. La nomina degli amministratori deve, quindi, essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012.

12) Non possono ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge;

b) siano in lite, eccezion fatta per controversie di lavoro, con la società, o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;

13) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, assicurando comunque ai sensi della vigente normativa l'equilibrio tra i generi.

14) Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

15) Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

16) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio o

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

l'obbligo di rimozione di incompatibilità; se tali cause riguardano il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente; nel caso di Amministratore Unico, la comunicazione va resa all'organo di controllo.

17) Agli amministratori si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla legge.

18) Il mancato raggiungimento di obiettivi fissati dai soci per fatti o atti imputabili agli amministratori può giustificare la loro revoca nelle forme e con le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

Art. 12 – Poteri dell'Organo Amministrativo

1) L'Organo amministrativo è investito dei compiti di attuazione degli indirizzi per la gestione dei servizi affidati alla società fissati dai soci, svolgendo la gestione ordinaria della Società con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, lettera m).

2) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3) Nel caso di Consiglio di Amministrazione rientrano nella competenza "collegiale" del Consiglio e non sono delegabili le attribuzioni relative a:

a) compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale;

b) approvazione di un piano operativo anche pluriennale;

c) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore ad Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per singola transazione, purché, nel loro complesso, non configurino una cessione di ramo d'azienda;

d) acquisizione, cessione e/o affitto di rami d'azienda, aziende o partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;

e) prestazione di garanzie e concessione di prestiti di importo superiore ad Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per singolo atto;

f) compravendita, permuta, alienazione e atti di disposizione di immobili in genere;

g) assunzione di finanziamenti e mutui assistiti da garanzia ipotecaria anche sotto forma di apertura di credito;

h) progetto di fusione;

i) progetto di scissione;

l) decisioni in merito alle politiche assunzionali ed alle modalità relative, con esclusione degli atti di direzione afferenti tali materie;

m) affidamento di lavori, servizi e forniture nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su richiesta del Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

2) Il Consiglio si riunisce, altresì, quando ne sia stata fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da un membro del Consiglio

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

stesso.

3) La convocazione del Consiglio, con relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso spedito con posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, nonché a tutti i soci.

4) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; vi assiste un Segretario individuato tra i dipendenti della società ai fini della verbalizzazione.

5) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato nell'apposito Registro dei Verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

6) Per la validità delle riunioni o delle deliberazioni del Consiglio valgono le disposizioni del codice civile; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta.

Art. 14 – Poteri di rappresentanza

1) La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle deleghe gestionali attribuite, all'eventuale Amministratore Delegato.

2) Essa compete, altresì, al Vice Presidente, nei limiti del suo ufficio vicario.

3) Ove la società sia amministrata da un Amministratore Unico, a questi spettano con firma libera tutti i poteri come sopra attribuiti al Consiglio di Amministrazione e la rappresentanza.

Art. 15 – Organo di controllo e Revisore

1) L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o, in alternativa, da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti secondo quanto previsto dal Codice Civile.

2) I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

3) Qualora l'organo di controllo sia costituito da un Sindaco unico, per la sua nomina si applicano le procedure e le maggioranze previste per la nomina del Presidente del Collegio sindacale di cui al successivo comma 4).

4) Qualora l'organo di controllo sia costituito da un Collegio sindacale, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentano almeno la metà del Capitale sociale; in caso di parità tra due o più soggetti derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, sarà nominato il candidato che rappresenta la quota maggiore di capitale. Gli altri due membri effettivi del Collegio sindacale ed i due membri supplenti, sono nominati dall'Assemblea nel modo seguente: un membro effettivo e un membro supplente su designazione del Comune di Sanremo, eventualmente per il tramite di Amaie S.p.A., un membro effettivo e un membro supplente con voto riservato agli altri soci. Per quanto riguarda i membri da nominarsi da parte degli altri soci, in caso di parità tra due o più soggetti derivante da votazione a maggioranza dei presenti e del capitale, saranno nominati i candidati che rappresentano la quota maggiore di capitale e, in caso di parità di capitale, i candidati che rappresentano la maggioranza dei soci.

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

5) Nel caso di Collegio sindacale, la nomina dei componenti (effettivi e supplenti) deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio di genere.

6) La Revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore legale dei conti persona fisica o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Direttore generale

1) L'eventuale nomina del Direttore generale è riservata alla competenza dei soci, con le procedure e le maggioranze previste per il Presidente del C.d.A. al comma 6) dell'articolo 11.

2) L'organo amministrativo, dal quale il Direttore generale dipende funzionalmente, ne determina i compiti, i poteri di rappresentanza e il compenso e ne controlla l'operato nel rispetto delle reciproche competenze e di quelle attribuite all'Assemblea.

3) Il Direttore generale dovrà possedere, oltre ai requisiti professionali, gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

Art. 17 – Bilancio ed utili

1) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

2) L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; delle ragioni che hanno determinato tale dilazione, l'organo amministrativo dovrà fare menzione nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C.

4) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

5) La rimanente parte degli utili di esercizio realmente conseguiti è distribuita ai soci, fatta salva diversa decisione degli stessi e fatto salvo quanto disciplinato all'art. 8, 6° comma, del presente Statuto.

Art. 18 – Recesso/Risoluzione del Socio

1) Ai singoli soci è data facoltà, purché consentita dagli strumenti legislativi o pianificatori sovracomunali, di recedere anticipatamente dalla Società allorché siano decorsi almeno quattro anni dalla data di ottenimento della qualità di socio, salvo intervenuti obblighi di legge.

2) La dichiarazione di recesso è comunicata all'organo amministrativo della Società e agli altri soci a mezzo PEC ed ha effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti i soci entro il mese di ottobre, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa risoluzione del contratto di servizio relativo all'affidamento.

3) Qualora la quota sia stata in parte sottoscritta mediante conferimento in natura di beni, all'atto del recesso/risoluzione gli stessi beni saranno restituiti al socio che li aveva conferiti mediante diminuzione del Capitale sociale dello stesso importo del relativo aumento sottoscritto, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

4) L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle

NUOVO STATUTO DI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Imprese a cura dell'organo amministrativo.

5) Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Art. 19 - Controversie

1) Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, o tra alcuni di tali soggetti, in ordine alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti è devoluta al giudice ordinario.

Art. 20 - Rinvio

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.